

**DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015
471/2015/R/IDR**

APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE RELATIVE A SPECIFICHE ANNUALITÀ DEL PRIMO PERIODO REGOLATORIO, PROPOSTE PER IL GESTORE VIRTUALE D'AMBITO, DALL'AUTORITÀ D'AMBITO 3 TORINESE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'articolo 7;
- il documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2012, 204/2012/R/IDR, recante

- “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 12 luglio 2012, 290/2012/R/IDR, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 559/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario

proposto dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese, per l'anno 2013" (di seguito: deliberazione 559/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR" (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali" (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 280/2014/R/IDR, recante "Approvazione, per l'anno 2014, dello specifico schema regolatorio proposto dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese" (di seguito: deliberazione 280/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, del 10 ottobre 2014, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MTI)" (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel Metodo Tariffario Idrico (MTI) per l'anno 2015" (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015" (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 4/2015 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali

all'Ente di governo dell'ambito, nonché ai fini dell'aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l'anno 2015 e dell'esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa" (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);

- i dati, gli atti e le comunicazioni trasmesse, da ultimo in data 22 settembre 2015, dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d'Ambito in data 9 aprile 2014 e, da ultimo, in data 22 settembre 2015, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, delle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR - preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- con l'adozione del MTI, l'Autorità ha posto le basi per individuare, enucleare e portare in evidenza - secondo principi di trasparenza e *accountability* - i costi ambientali e della risorsa (*ERC*), che, in osservanza di quanto disposto, *in primis*, dalla direttiva 2000/60/CE, erano già considerati tra i costi finanziari efficienti di cui la tariffa del servizio idrico garantisce copertura. La deliberazione 643/2013/R/IDR ha previsto, infatti, di:
 - porre pari a zero, per l'anno 2014, la componente *ERC*, allo scopo di evitare la doppia contabilizzazione dei costi già riconosciuti alle gestioni nelle determinazioni tariffarie relative all'annualità in questione;
 - esplicitare distintamente – a seguito dello scomputo dei costi ambientali e della risorsa dalle altre componenti tariffarie – il valore della componente *ERC*, come voce del vincolo ai ricavi del gestore, a partire dal 2015, nelle more dell'adozione di direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile dei gestori che consentano di giungere ad una disaggregazione dei costi legata, tra l'altro, agli obiettivi e alle finalità che si intendono perseguire;
- successivamente, con deliberazione 662/2014/R/IDR, l'Autorità ha disposto che i soggetti competenti alla predisposizione tariffaria esplicitassero i costi ambientali e della risorsa - quantificando i medesimi a partire dal 2015 per ciascuna gestione e rideterminando contestualmente le componenti del vincolo ai ricavi del gestore in cui i costi ambientali e della risorsa fossero già stati eventualmente ricompresi - e trasmettessero all'Autorità i dati e le informazioni a tal fine rilevanti, secondo le modalità e le tempistiche definite nella determinazione 4/2015 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 559/2013/R/IDR, l'Autorità ha provveduto ad approvare il valore del moltiplicatore ϑ proposto dall'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese per il gestore virtuale d'ambito con riferimento all'anno 2013, rilevando al contempo che “limitatamente all'annualità 2012, sia necessario completare, nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione delle tariffe, gli approfondimenti previsti dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR tramite ulteriori attività istruttorie relative agli aspetti citati da detta norma, con particolare riferimento alla verifica dei dati forniti e dell'efficienza dei sistemi di misura”;
- per la citata gestione, il piano economico-finanziario approvato dall'Ente d'Ambito evidenziava, infatti, per l'annualità 2012, una variazione tariffaria superiore al limite di prezzo previsto dal citato comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- ai fini dell'approvazione del valore del moltiplicatore tariffario relativo all'anno 2012, rilevano i dati, gli atti e i documenti - come integrati e modificati con comunicazioni in data 22 e 24 settembre 2015 - inviati dall'Autorità d'Ambito 3

Torinese ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;

- in particolare, con nota in data 22 settembre 2015 (Prot. Autorità n. 27692), il gestore virtuale d'ambito - sulla base dei costi dal medesimo consuntivati - ha proposto una *“revisione di alcuni costi esogeni inclusi, ai sensi della deliberazione AEEG n. 585/2012, nelle componenti per la determinazione del VRG proposto per l'anno 2012”*, specificando che *“la rettifica di tali costi comporterebbe una rideterminazione del VRG 2012 [da 323.375.373 euro a 319.027.274 euro]. Conseguentemente il moltiplicatore tariffario theta 2012 ammonterebbe a 1,064976 [rientrando] all'interno dell'aumento tariffario massimo previsto”*, rinunciando di fatto - per il venir meno dei relativi presupposti - all'incremento tariffario eccedente il limite fissato dalla vigente regolazione;
- il gestore in parola ha, poi, formulato istanza di rettifica nell'ambito della valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, le cui modalità di recupero sono previste anche successivamente al 2015;
- con comunicazione in data 24 settembre 2015 (Prot. Autorità n. 27730) l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha espresso la propria condivisione in ordine alla proposta - di cui ai precedenti alinea - presentata del gestore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento agli anni 2014 e 2015, in data 9 aprile 2014, l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha trasmesso il pertinente schema regolatorio, prevedendo (a fronte degli obiettivi specifici già elencati nella deliberazione 280/2014/R/IDR): *i)* un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti, *ii)* l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati, posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con la richiamata deliberazione 280/2014/R/IDR, l'Autorità ha provveduto ad approvare con modificazioni, limitatamente all'anno 2014, la predisposizione tariffaria proposta dall'Ente d'Ambito in oggetto per il gestore virtuale d'ambito, rilevando al contempo che, per quanto concerne l'annualità 2015, *“ai fini della conclusione del relativo procedimento di approvazione tariffaria, sia necessario acquisire ulteriori elementi in ordine alla quantificazione dei Contributi a Comunità Montane, voce riconosciuta quale componente di costo nella misura in cui la stessa (dovendo essere destinata all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche nei territori montani) si configuri come un costo ambientale e della risorsa (ERC), di cui al Titolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, che l'Autorità definirà con*

successivo provvedimento, prevedendone la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015”;

- in data 3 luglio 2015, nella nota di accompagnamento alla valorizzazione delle voci che contribuiscono alla determinazione della componente tariffaria ERC^{2015} , l’Ente d’Ambito in parola ha esplicitato di aver “*considera[to] l’intero importo di Contributo alle Comunità Montane dell’anno 2013 nella valorizzazione degli ERC per l’anno 2015, in quanto trattasi di fondi a destinazione vincolata per la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio montano connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e alla sistemazione idrogeologica del territorio*”, enucleando in particolare i seguenti interventi:
 - manutenzione delle opere di captazione;
 - opere di drenaggio per lo smaltimento e l’eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite;
 - interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
 - interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, il medesimo Ente d’Ambito - rendendo noto di aver istituito, con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 138/2003, un fondo per la cooperazione internazionale con quota a carico della tariffa del servizio idrico - ha specificato di aver quantificato, tra la componente *Opex*, nella voce “*Oneri locali*”, un importo a titolo di “*canone di cooperazione internazionale*” pari a 203.324,63 euro per ogni anno considerato nello sviluppo del piano economico-finanziario;
- in sede di approvazione della predisposizione tariffaria per l’anno 2014, la proposta di riconoscimento ai fini tariffari del canone di cui al precedente alinea - peraltro non imputato in tariffa per gli anni 2012 e 2013 - non è stata accolta dall’Autorità, la quale nella menzionata deliberazione 280/2014/R/IDR ha specificato che “*detta voce non trova riscontro tra le componenti di costo individuate dall’Autorità nel rispetto del principio del full cost recovery*”;
- l’Ente d’Ambito in oggetto ha precisato che, al fine di contenere l’impatto tariffario gravante sull’utenza, “*mantene[ndo] altresì una progressione tariffaria lineare*”, è stata effettuata una riallocazione dei conguagli riferiti alle annualità 2012 e 2013 ($R_{c_{TOT}}$), prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2015

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la

correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati e degli atti inviati e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori, per la gestione di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui rispettivamente all'articolo 6.7 e 5.7 delle deliberazioni da ultimo richiamate;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2012 e 2013, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e dalla deliberazione 73/2013/R/IDR, e, per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015/DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in coerenza con la decisione già assunta dall'Autorità nell'ambito del provvedimento di approvazione tariffaria per l'anno 2014, non possa essere accolta la proposta dell'Autorità d'Ambito 3 Torinese di riconoscere, tra i costi ammissibili relativi all'annualità 2015, una componente a titolo di "*canone per la cooperazione internazionale*", atteso che detta voce non trova riscontro tra le componenti di costo individuate dall'Autorità nel rispetto del principio del *full cost recovery*;
- la predisposizione tariffaria - relativa all'annualità 2015 - riportata nella Tabella 1 dell'Allegato A, sia stata elaborata coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente d'Ambito, come esplicitati nella deliberazione 280/2014/R/IDR, e nel rispetto - in fase di prima attuazione - dei criteri previsti ai punti 1 e 2 della deliberazione 662/2014/R/IDR per la puntuale determinazione della componente *ERC*²⁰¹⁵ di cui al Titolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per la gestione in parola sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico MTI, il valore del moltiplicatore tariffario relativo all'anno 2012, come indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A, e, in particolare, come risultante dalla revisione comunicata dal gestore e condivisa dall'Ente d'Ambito al fine di contenere il moltiplicatore tariffario entro il previsto limite di prezzo;
- a seguito della riallocazione dei conguagli (riferiti alle predisposizioni tariffarie degli anni 2014 e 2015) operata dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese, sia opportuno

esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;

- nelle more della definizione dei contenziosi di cui alla deliberazione 203/2014/C/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento all'anno 2015, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quale valore massimo delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, il valore del moltiplicatore ϑ , proposto dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese per l'annualità 2015, disponendo per le gestioni comprese nel gestore virtuale d'ambito di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, l'aggiornamento tariffario, per l'anno 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli, di cui all'art. 29 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, il valore del moltiplicatore ϑ riportato alla Tabella 2 dell'Allegato A, con riferimento all'anno 2012;
4. di esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
5. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni